

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) -
Protezione internazionale - Presentazione di una prima domanda
reiterata - Disciplina previgente al d.lgs. n. 130 del 2020, conv. con
modif. in l. n. 173 del 2020 - Diritto del richiedente di restare nel
territorio nazionale fino alla decisione della Commissione
territoriale - Sussistenza - Eccezione nel caso di domanda presentata
della fase di esecuzione del provvedimento di espulsione -
Configurabilità - Fattispecie.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 29 bis, d. lgs. n. 25
del 2008, nel testo applicabile "ratione temporis", la presentazione
di una domanda di protezione internazionale reiterata attribuisce al
richiedente il diritto di rimanere in Italia fino alla decisione della
Commissione territoriale, a meno che si tratti di domanda reiterata
presentata in fase di esecuzione del provvedimento di allontanamento.
(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso con il quale si
deduceva l'illegittimità di un decreto di espulsione con ordine di
allontanamento immediato poiché notificato nella pendenza di una
domanda reiterata di protezione internazionale introdotta dopo la
notifica del decreto di espulsione).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13690 del 29/04/2022 (Rv.
664765 - 01)

Corte

Cassazione

13690

2022